# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4187

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato STORACE**

Norme per la regolamentazione dei concorsi pubblici

*Presentata il 1° ottobre 1997*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La difficile situazione occupazionale del nostro Paese ha determinato negli ultimi anni un aumento esponenziale delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, con particolare riguardo a quelli indetti dai vari Ministeri, dall'Arma dei carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato. A fronte di poche centinaia di posti in concorso le domande che vengono presentate possono essere stimate per difetto su base annua come abbondantemente superiori al milione.

Abbandonato l'insufficiente Palazzo degli esami di via Induno a Roma, le amministrazioni pubbliche si sono progressivamente orientate ad utilizzare come sede unica per lo svolgimento di tutte le prove concorsuali la struttura privata ruotante intorno all'albergo *Ergife Palace*, situato in un quartiere della capitale adiacente alla via Aurelia.

Nell'era della telematica, che consentirebbe facilmente di realizzare una simultanea e « sicura » distribuzione dei testi delle prove d'esame ai candidati dislocati in più sedi decentrate su tutto il territorio nazionale, queste centinaia di migliaia di concorrenti sono costretti obbligatoriamente a recarsi a Roma e, in caso di concorsi articolati in più prove, a soggiornarvi per molti giorni.

Anche l'odierno onere finanziario appare elevato in quanto, non servendosi di strutture pubbliche, le amministrazioni dello Stato pagano, per il solo affitto dei locali, all'imprenditore privato che opera, pur legittimamente, in regime monopolistico in ragione del numero delle domande pervenute all'ente che ha bandito il concorso e non in base agli effettivi partecipanti alle prove, che risultano di norma essere inferiori del 30 per cento.

Distribuendo sul territorio nazionale le sedi dei concorsi – almeno uno in ogni grande zona del Paese: Roma, Napoli, Milano – si verrebbe incontro ad una semplice istanza che più che « federalista »

potremmo definire di semplice buona amministrazione. Si potrebbero più facilmente reperire meno onerose sedi pubbliche idonee allo svolgimento delle prove concorsuali e si risparmierebbe al « popolo dei concorrenti » il disagio e il costo del trasferimento e del soggiorno nella capitale.

La rinuncia delle Amministrazioni dello Stato ad utilizzare locali propri per lo svolgimento dei pubblici concorsi ha determinato, inoltre, un vuoto legislativo che necessita di essere colmato. In un Paese ove tutto è regolato da leggi e dove locali pubblici con una capienza di poche decine di persone debbono assoggettarsi a precise autorizzazioni e verifiche, nessuna normativa stabilisce le caratteristiche delle sale che ospitano le centinaia di migliaia di partecipanti ai pubblici concorsi; non è previsto nessuno strumento di verifica delle condizioni di sicurezza dei locali nei quali le prove concorsuali vengono svolte; non sono prese in considerazione le tematiche connesse all'afflusso e alla concentrazione di un numero così rilevante di persone.

Attualmente la quasi totalità dei concorsi pubblici si svolge, come abbiamo detto, in sale interne alla struttura alberghiera denominata *Ergife Palace* e in diversi locali adiacenti ad essa appositamente sorti negli ultimi anni e tutti sottoposti ad indagine giudiziaria, tuttora in corso, per numerose e gravi irregolarità. Nonostante la sempre maggiore frequenza dei concorsi e l'enorme numero di partecipanti abbiano fatto divenire prevalente su quella alberghiera l'attività di svolgimento dei pubblici concorsi, detta attività non è subordinata, in quanto tale, ad alcuna autorizzazione amministrativa.

Questa anomalia è stata rilevata da una commissione tecnica istituita il 10 ottobre 1995 dal Prefetto di Roma per verificare le modalità di svolgimento, con particolare riguardo alle problematiche della sicurezza, di una attività non regolamentata che coinvolge un così elevato numero di partecipanti e determina una consistente turbativa nel traffico locale, condizionando negativamente la qualità della vita di un intero quartiere di Roma.

Si rende pertanto necessario inserire lo svolgimento dei pubblici concorsi nelle attività richiedenti una licenza elencate nell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e sottoporre i locali destinati ad ospitarli al parere della commissione tecnica, prevista per i luoghi pubblici dall'articolo 80 del medesimo testo unico, per la verifica delle condizioni di sicurezza e la prevenzione degli incendi.

Il rilascio di una apposita licenza amministrativa anche temporanea per lo svolgimento dei concorsi pubblici renderebbe inoltre possibile al sindaco emettere a carico del titolare della stessa eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie per la tutela del pubblico interesse, così come previsto dall'articolo 9 del medesimo testo unico, la cui applicazione rientra nelle funzioni di polizia amministrativa delegate ai comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In occasione di qualsiasi altra manifestazione pubblica di un consistente rilievo (partite di calcio, concerti musicali, cortei, eccetera) le amministrazioni locali, d'intesa con le Prefetture, stabiliscono, infatti, le opportune misure per garantire l'ordine pubblico, il rafforzamento dei mezzi di trasporto o le necessarie modifiche alla circolazione veicolare. Attualmente per lo svolgimento delle prove concorsuali che si svolgono nelle sale dell'albergo romano ci si limita ad inviare una comunicazione scritta al locale gruppo di polizia municipale che si trova a far fronte all'affluenza di decine di migliaia di candidati al giorno, per molti giorni al mese, con il conseguente massiccio afflusso pedonale e automobilistico sulla via Aurelia e poi nella stradina di accesso all'Ergife ed alle sue *dependance*, dovendo predisporre un servizio di viabilità disponendo del solo organico ordinario e senza poter tralasciare gli altri compiti istituzionali del corpo.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le sedi per lo svolgimento dei pubblici concorsi devono essere decentrate sul territorio nazionale e localizzate in non meno di tre città, preferibilmente Roma, Napoli e Milano. Il numero dei membri delle commissioni concorsuali è aumentato in proporzione a quello delle città e delle sedi nelle quali è articolato il concorso.

ART. 2.

1. La gestione dei locali nei quali vengono svolti pubblici concorsi è inserita tra le attività che non possono esercitarsi senza la licenza del sindaco di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 373.

2. La concessione della licenza per i locali nei quali si svolgono i pubblici concorsi è subordinata al parere della commissione tecnica di cui all'articolo 80 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3. La licenza, anche temporanea, per lo svolgimento di pubblici concorsi rientra tra le autorizzazioni amministrative assoggettate nel pubblico interesse all'emissione di prescrizioni ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

DDL13-4187
Lire 500

DDL13-4187
Lire 500